



Circolare n. 04/2014

Treviso, 14 gennaio 2014

Amministrazione del personale

in collaborazione con

SER.COOP.DE.

Servizi alla Cooperazione Delegati - soc. coop.

Unicaf

Centro di assistenza fiscale e normativa
del sistema Confcooperative

“LEGGE DI STABILITÀ 2014”

Forniamo di seguito un’analisi delle disposizioni di maggior interesse per i datori di lavori in vigore dopo la pubblicazione in GU della L.147/2013.

RIDETERMINAZIONE DETRAZIONI IRPEF

Viene rideterminato l’importo delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi da lavoro dipendente e assimilato previste dall’art. 13, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del TUIR.

In particolare:

- a seguito delle modifiche introdotte alle lettere a), b) e c), comma 1, art. 13, vengono ridefinite sia le fasce di reddito sia l’importo della relativa detrazione teorica (e conseguentemente effettiva) spettante;
- a seguito dell’abrogazione del comma 2, art. 13, vengono eliminati gli incrementi della detrazione (importi da 10 euro fino ad un massimo di 40 euro) in precedenza previsti in presenza di un reddito complessivo superiore a euro 23.000 e fino a euro 28.000.

Si riepilogano nella seguente tabella le detrazioni IRPEF spettanti per i redditi da lavoro dipendente e assimilato, in vigore dal 1° gennaio 2014, con le relative formule di calcolo evidenziando in grassetto gli importi modificati dalla Legge di Stabilità.

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE SPETTANTE	RIFERIMENTO DI LEGGE
RC ≤ 8.000	1.880*	TUIR, art.13, co.1, lett. A)
8.000 > RC ≤ 28.000	$978 + 902 * \frac{28.000 - RC}{20000}$	TUIR, art.13, co.1, lett. B)
28.000 > RC ≤ 55.000	$978 * \frac{55.000 - RC}{27000}$	TUIR, art.13, co.1, lett. C)

*Rimane confermato che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a euro 690. Per i rapporti a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a euro 1.380.

RIDUZIONE PREMI INAIL

È prevista la **riduzione** percentuale dell'importo dei **premi** e contributi dovuti per l'**assicurazione contro gli infortuni sul lavoro** e le malattie professionali:

- con effetto dal **1° gennaio 2014**;
- da stabilirsi con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il MEF, su proposta dell'INAIL,
- tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale.

Il decreto dovrà definire le modalità di applicazione della riduzione anche a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio.

Sono esclusi dal beneficio i premi relativi all'assicurazione di:

- apprendisti;
- soggetti che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico,
- prestatori di lavoro accessorio;
- lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

La riduzione dei premi e contributi è

- applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- operata distintamente per singola gestione assicurativa,
- garantendo il relativo equilibrio assicurativo.

DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO DELLA BASE OCCUPAZIONALE

Per effetto della modifica dell'art. 11, comma 4-quater del D.Lgs n. 446/1997, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, è prevista una **nuova deduzione IRAP** del **costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato** che costituisce **incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente**.

La deduzione spetta **fino a euro 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto** ed è **riconosciuta a regime**. Va, inoltre, evidenziato che la deduzione forfettaria ("base" e "maggiorata" per le Regioni svantaggiose) per ciascun dipendente a tempo indeterminato (c.d. cuneo fiscale) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, è alternativa solo alla deduzione per spese per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo e alla deduzione di euro 1.850 prevista per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 e non anche alla deduzione in esame.

Di conseguenza i soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale possono altresì beneficiare della deduzione per l'incremento della base occupazionale.

RESTITUZIONE CONTRIBUTO ADDIZIONALE ASPI 1,40%

Per effetto della soppressione al primo periodo dell'articolo 2, comma 30, Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero), delle parole "**Nei limiti delle ultime sei mensilità**", dal 1° gennaio 2014, con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, al datore di lavoro è **riconosciuto il diritto a vedersi restituito il contributo addizionale ASPI 1,40% complessivamente versato in relazione all'intera durata del rapporto a termine**.

Rimane confermata la previsione in base alla quale la restituzione in oggetto viene riconosciuta anche nell'ipotesi di stabilizzazione (riassunzione dello stesso lavoratore con contratto a tempo indeterminato) intervenuta successivamente alla scadenza del contratto a termine (purché entro 6 mesi dalla predetta scadenza) con detrazione dalle mensilità spettanti (pari, ora, all'intera durata del contratto a termine) di un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del rapporto a termine alla riassunzione a tempo indeterminato.

RIFINANZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI

La Legge di Stabilità prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2014, da destinarsi

- al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (art. 18, comma 1, lettera a) del DL n. 185/2008);
- per il **rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga** (art. 2, commi 64, 65 e 66, della Legge n. 92/2012).

Sono inoltre stanziati 40 milioni di euro per il **finanziamento dei contratti di solidarietà** delle aziende **non rientranti** nel campo di applicazione della **CIGS**.

Infine, viene autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 50 milioni di euro per il finanziamento delle **proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività**.

Il comma 184 della Legge di Stabilità prevede, inoltre, per l'anno 2014, la destinazione di una somma fino a 30 milioni di euro al riconoscimento della **cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca**.

Ricordiamo che il 23 dicembre 2013 tra Regione Veneto e parti sociali, tra cui anche Confcooperative Veneto, è stato siglato il testo dell'accordo "ponte" sulla CIG in deroga per il 2014. In attesa della emanazione di un nuovo decreto interministeriale che definisca nuovi criteri i datori di lavoro potranno presentare domanda di CIG in deroga per un periodo massimo di 3 mesi fino al 31 marzo 2014 secondo le linee guida in vigore per il 2013.

Il testo dell'accordo è scaricabile al link <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/cassa-integrazione-in-deroga> .

Per l'anno 2014 è previsto l'aumento della copertura per i contratti di solidarietà di cui all'art. 1 d.l. 726/1984 (destinatarie le imprese soggette a CIGS) dal 60% al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.

Rispetto al 2013 l'integrazione è stata ridotta di 10 punti in quanto l'aumento era del 20% e si allineava con l'80% previsto per altri interventi di sostegno al reddito.

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Con una modifica all'articolo 9, comma 3-ter, del DL n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 236/1993, è previsto che il Ministero del Lavoro oltre a prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, **possa anche prevedere incentivi** per favorire l'occupazione di lavoratori licenziati (quelli che provengono dalla cd "piccola mobilità"), nei 12 mesi precedenti l'assunzione, da aziende che occupano fino a 15 dipendenti, per giustificato motivo

oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro (Decreto del Ministero del Lavoro n. 264 del 19 aprile 2013).

DETASSAZIONE: RIDUZIONE RISORSE

Con riferimento al minor utilizzo delle risorse (definite dalla Legge di Stabilità 2013) destinate alle misure sperimentali per l'**incremento** della **produttività** del lavoro, viene stabilito un **taglio ai fondi** per la detassazione. Infatti, è ridotto di 95 milioni di euro per il **2014** lo stanziamento (ora pari a 305 milioni di euro e non più a 400 milioni di euro) per la detassazione.

FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

È istituito il Fondo per la riduzione della pressione fiscale cui sono destinate, a decorrere dal 2014, le risorse derivanti dai risparmi di spesa connessi alla razionalizzazione della spesa pubblica nonché dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale. Le risorse assegnate al Fondo sono annualmente utilizzate per incrementare, in ugual misura, da un lato, le deduzioni ai fini IRAP (art. 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e comma 4- bis del D.Lgs n. 446/1997) e, dall'altro, le detrazioni IRPEF (art. 13, commi 1, 3, 4 e 5 del TUIR).

Sarà la Legge di Stabilità ad individuare i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni nonché le modalità di applicazione delle stesse da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese.

AUMENTO ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA INPS

Per effetto di quanto disposto dalla Finanziaria 2014, le aliquote dei contributi dovuti per il 2014 alla Gestione separata INPS sono stabilite nelle seguenti misure:

- **22%** per pensionati e i soggetti iscritti presso altre forme di previdenza obbligatoria;
- **28% (+ 0,72%)** per i lavoratori autonomi non iscritti ad altra forma previdenziale non titolari di partita IVA;
- **27% (+ 0,72%)** per i lavoratori autonomi non iscritti ad altra forma previdenziale titolari di partita IVA. Per tali soggetti, pertanto, non opera il previsto incremento di un punto percentuale rispetto al 2013.

CONTRASTO AI RIMBORSI INDEBITI DA 730

Con l'intento di contrastare l'erogazione di **indebiti rimborси IRPEF** da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito delle operazioni di assistenza fiscale, è previsto che, entro 6 mesi dalla scadenza del termine di trasmissione dei predetti modelli o dalla data della presentazione se la dichiarazione è inviata dopo la scadenza, l'Agenzia delle Entrate procede alla **verifica della spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia** in presenza di un rimborso **superiore a euro 4.000**, anche determinato da eccedenze IRPEF di anni precedenti.

La nuova disposizione è applicabile alle **dichiarazioni presentate a partire dal 2014**. Al termine delle operazioni di controllo, il rimborso sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate.

“NUOVE SANZIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO”

L'art.14 del D.L. 145/2013 in vigore dal 24 dicembre u.s. ha previsto un aumento degli importi delle sanzioni connesse all'impiego di lavoratori “in nero”, alla violazione delle disposizioni in materia di durata media dell'orario di lavoro, di riposi giornalieri e settimanali nonché un aumento delle “somme aggiuntive” da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

- L'importo delle sanzioni amministrative connesse **all'impiego di lavoratori "in nero"** di cui all'art. 3 del D.L. 12/2002, convertito da L. n. 73/2002 (da € 1.500 a € 12.000) **è aumentato del 30%**. Inoltre in tale ipotesi è stata esclusa la procedura di diffida di cui all'art. 13 d.lgs. 124/2004, cioè non sarà più ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione;
- L'importo delle somme aggiuntive da versare **per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale** di cui all'art. 14, co.4, lett. c), d.lgs. 81/2008 (€ 1.500 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e € 2.500 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) **è aumentato del 30% (nuovi importi: € 1.950 nel primo caso e € 3.250 nel secondo)**
- In materia di orario di lavoro e riposi, gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai **commi 3 e 4 dell'art. 18-bis d.lgs. 66/2003** (da € 100 a € 750, da € 400 a € 1.500 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in più di tre periodi di riferimento o da € 1.000 a € 5.000 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in più di 5 periodi di riferimento) – con esclusione delle sanzioni previste dall'art.10, co.1 – **sono decuplicate**.

Il Ministero del Lavoro precisa che:

- I nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, in quanto mere "somme aggiuntive", **trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre** u.s., anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data;
- **Quanto alle violazioni in materia di impiego di lavoratori "in nero", di durata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali poste in essere dal 24 dicembre, si ritiene opportuno che la notificazione dei relativi verbali venga effettuata dopo la conversione in legge del D.L. 145/2013.** Solo successivamente alla definitiva efficacia della disposizione contenuta nell'art. 14 del D.L. sarà infatti possibile commisurare con certezza i relativi importi sanzionatori. **Le medesime violazioni poste in essere prima del 24 dicembre saranno invece soggette alla disciplina sanzionatoria previgente.**

“ASSUNZIONE DI PERCETTORI DELL’INDENNITÀ ASPI”

L'INPS, con la Circolare n. 175, fornisce le istruzioni operative per la fruizione del beneficio connesso alle assunzioni **a tempo pieno e indeterminato** di soggetti in godimento dell'indennità ASPI.

In particolare, ai datori di lavoro interessati **spetta un incentivo pari al 50% dell'importo dell'indennità residua ASPI** cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto. Il predetto incentivo è corrisposto sotto forma di contributo mensile solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore ed è recuperato mediante esposizione nel flusso UniEmens.

L'INPS, nella Circolare n. 175/2013, precisa che si può accedere all'incentivo anche in relazione

- all'assunzione di lavoratori che, avendo inoltrato istanza di concessione dell'indennità ASPI, hanno titolo alla prestazione ma non l'hanno ancora percepita;
- in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASPI, cui sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato (art. 2, comma 15 della Legge n. 92/2012).

BENEFICIARI

Possono accedere all'incentivo in oggetto **tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata**, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.

OGGETTO

L'incentivo è pari al 50% dell'importo dell'indennità residua ASPI cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se non fosse stato assunto.

L'importo è corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.

Conseguentemente:

- se il lavoratore è stato retribuito per tutto il mese, il contributo compete in misura intera;
- in presenza di giornate non retribuite (per eventi quali, ad esempio, l'astensione da lavoro per sciopero, la malattia, la maternità, ecc.), l'importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese. Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti.

L'INPS sottolinea che

- la somma a credito dell'azienda non può comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno, comprendendovi anche i ratei delle eventuali competenze ultramensili;
- il beneficio non può comunque superare la durata dell'indennità ASPI che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto.

Il diritto dell'azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso dalla data in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

CUMULO CON ALTRI INCENTIVI

L'Istituto evidenzia che, ricorrendone i presupposti, l'incentivo in oggetto è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente.

La cumulabilità, invece, **non si estende** ad altre tipologie di aiuti di tipo finanziario.

Con riferimento alle cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata, la possibilità di accedere all'incentivo è esclusa nell'ipotesi in cui lo stesso lavoratore si sia avvalso della facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità proprio per associarsi. Se, invece, il lavoratore aderisce alla cooperativa senza richiedere l'anticipazione, la cooperativa medesima potrà fruire dell'incentivo in esame.

CONDIZIONI DI ACCESSO AL BENEFICIO

L'accesso all'incentivo è subordinato al rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti all'occupazione e, dunque, **della disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis"**. Pertanto, le imprese dovranno trasmettere all'INPS apposita dichiarazione sugli aiuti "de minimis" (allegato n. 2 alla Circolare n. 175/2013) attestante che, nell'anno di assunzione a tempo pieno e indeterminato, e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "de minimis". La predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere la quantificazione degli incentivi "de minimis" già fruiti nel triennio alla data della richiesta.

L'importo totale dell'agevolazione non deve superare i diversi limiti massimi, previsti in relazione ai differenti ambiti di applicazione, su un periodo di tre anni.

Il triennio è mobile. Ciò significa che, in caso di assunzioni successive a quelle per cui è stata trasmessa la dichiarazione e si è goduto dell'agevolazione, l'importo dell'incentivo ulteriormente fruibile deve essere

ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente trasmissione di una nuova dichiarazione “*de minimis*”.

Pertanto, per la corretta fruizione dell’agevolazione, occorre:

- determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del lavoratore agevolato;
- calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “*de minimis*”, di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l’agevolazione da attribuire.

I principi sopra indicati trovano applicazione anche in caso di accesso all’incentivo in relazione alla trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un precedente rapporto a termine già instaurato con un soggetto titolare di indennità ASPI. In tale circostanza, ai fini del rispetto dei limiti complessivi degli aiuti “*de minimis*” nel triennio di riferimento, si terrà conto della data di trasformazione del rapporto.

Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “*de minimis*” si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere della dichiarazione.

Per quanto concerne, infine, il termine di trasmissione della dichiarazione “*de minimis*”, l’INPS chiarisce che la stessa debba avvenire nel più breve tempo possibile dall’assunzione/trasformazione del lavoratore. A tale riguardo, l’Istituto evidenzia che l’inserimento del codice di autorizzazione sulla posizione aziendale avverrà solo in seguito all’acquisizione della suddetta dichiarazione e decorrerà dalla data (mese) in cui è intervenuta l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato del soggetto destinatario/fruitore dell’indennità ASPI.

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Per accedere al contributo, i datori di lavoro devono trasmettere alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi specifica dichiarazione di responsabilità (allegato n. 3 alla Circolare n. 175/2013) utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “*L.92/2012 art. 2, c. 10bis (assunzione di beneficiari di ASPI)*”.

L’avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione da inoltrare all’azienda secondo i consueti canali e all’intermediario autorizzato, utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende. Alla comunicazione dovrà essere allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell’incentivo. La Sede che autorizza l’azienda al beneficio provvederà, altresì, ad attribuire alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione “8D” avente il significato di “*azienda destinataria del contributo previsto dall’art. 2, c. 10bis L. 92/12 per l’assunzione di lavoratori beneficiari di ASPI*”.

“LAVORO ACCESSORIO, NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E VERIFICA DEI LIMITI ECONOMICI”

NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

INPS e INAIL, con le Circolari n. 177 e n. 63 del 19 dicembre 2013, comunicano che:

a decorrere dal 15 gennaio 2014

- le comunicazioni di inizio prestazione di lavoro accessorio,
- nonché le comunicazioni di variazione,
- andranno inviate in ogni caso all’INPS,
- che provvederà poi a trasmettere i relativi dati all’INAIL.

Pertanto, **sino al 14 gennaio 2014 i committenti di prestazioni di lavoro accessorio potranno inviare le comunicazioni secondo le normali modalità sinora utilizzate.**

Nonostante l'affermazione che le comunicazioni in oggetto potranno essere inviate esclusivamente con modalità telematica, oltre al sito istituzionale www.inps.it, le comunicazioni continuano a poter essere inviate tramite il Contact Center e la Sede INPS competente.

Nel particolare, l'Istituto afferma che le comunicazioni potranno essere inviate:

- tramite la procedura informatica già disponibile sul sito internet www.inps.it, accessibile:
 - per i committenti, mediante PIN nella sezione “*Servizi On Line – Lavoro Occasionale Accessorio – Committenti/Datori di Lavoro*”;
 - per i possessori di voucher, mediante codice fiscale e codice di controllo, nella sezione “*Servizi On Line – Lavoro Occasionale Accessorio – Attivazione voucher INPS*”;
 - per i delegati, mediante PIN nella sezione “*Servizi On Line – Lavoro Occasionale Accessorio – Consulenti associazioni e delegati*”;

entrando nella nuova funzionalità “*Attivazione voucher INPS*” sarà possibile inserire i dati delle prestazioni, luogo di lavoro, date di inizio e fine attività (presunte), i dati del prestatore di lavoro e del committente, nonché attivare i voucher cartacei associati alla prestazione;

- tramite il Contact Center unificato INPS – INAIL (tel. 803 164 gratuito da numero fisso, o da cellulare al num. 06 164 164 con tariffazione a carico dell'utente);
- tramite la Sede INPS competente.

VERIFICA DEI LIMITI ECONOMICI

Come noto, seguito della riforma dovuta alla L.92/2012 il lavoro occasionale accessorio è sempre ammissibile nel rispetto dei seguenti limiti economici:

- **5.000 euro per anno solare**, con riferimento alla **generalità dei committenti**;
- **2.000 euro per anno solare**, fermo restando il limite di 5.000 euro, per le prestazioni svolte a favore di **imprenditori commerciali o professionisti** (intendendo con ciò che il lavoratore non può percepire, dallo stesso imprenditore, più di 2.000 euro ma nel complesso può comunque percepire fino a 5.000 euro);
- **3.000 euro per anno solare**, per quanto riguarda i compensi percepiti dai **soggetti beneficiari di prestazioni integrative del salario o a sostegno del reddito**.

L'INPS, con la **Circolare n. 176 del 18 dicembre 2013**, chiarisce che i **compensi per lavoro accessorio**, al fine del rispetto dei **limiti economici** previsti dall'art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, sono quelli complessivamente percepiti dal prestatore nel **periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno**.

L'Istituto previdenziale informa, inoltre, gli interessati che le procedure telematiche di calcolo e di presentazione dei compensi ricevuti dai prestatori di lavoro sono state riviste e adeguate al fine di rispondere alle nuove specifiche. Il sistema informativo prevede la distinzione dei voucher acquistati prima o dopo il 18 luglio 2012, data di entrate in vigore delle nuove disposizioni e permette, sia ai prestatori che ai datori di lavoro, di accedere al sistema e verificare i dati connessi ai compensi riscossi.

Peraltro, l'Istituto ammette la possibilità che i dati presenti nel sistema informatico si **discostino** dall'effettiva realtà per due motivi:

- in primo luogo, perché possono intervenire disallineamenti “**di tipo tecnico**” tra i dati registrati a sistema e la data di incasso del lavoratore;

- in secondo luogo, poiché i prestatori di lavoro hanno **tempo due anni** per **riscuotere** i buoni lavoro emessi dall'INPS e dagli uffici postali (ovvero 12 mesi per quelli emessi dalle banche e dai tabaccari abilitati).

Per ovviare a tale secondo aspetto, l'INPS ricorda la possibilità, per i datori di lavoro, **di farsi rilasciare una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del lavoratore, in ordine al non superamento dei limiti economici previsti dalla norma, con riferimento sia ai voucher riscossi che a quelli ricevuti ma ancora non incassati nell'anno di riferimento.**

L'Istituto chiarisce infine che le nuove funzionalità saranno disponibili per i committenti o loro intermediari e per i prestatori di lavoro, nella sezione dedicata al lavoro accessorio nei "Servizi OnLine" sul sito internet www.inps.it, con le seguenti modalità:

- **committenti**: accedendo con il PIN alla sezione per "*Committenti/Datori di lavoro*" sarà disponibile il nuovo "Estratto Conto Prestatore" dove poter visionare i dati relativi a tutti i compensi di lavoro accessorio percepiti dal lavoratore (anche da parte di altri committenti), mediante l'immissione dell'anno di riferimento e il codice fiscale del prestatore di lavoro;
- **intermediari delegati**: le medesime funzionalità previste per i committenti sono disponibili anche ai loro delegati, che possono accedervi tramite il PIN entrando nella sezione "*Consulenti, associazioni e delegati*";
- **prestatori di lavoro**: possono accedere all'area "*Prestatori*" con il proprio codice fiscale e un codice di identificazione di un qualsiasi voucher in loro possesso.

Potranno così visualizzare l'"**Estratto conto Committenti**", specificando l'anno di riferimento, che contiene i dati relativi ai compensi complessivamente percepiti e anche i dati di dettaglio sul singolo committente, nonché l'elenco delle prestazioni svolte e registrate nel sistema informativo.

BREVI

ASPI: AUMENTO CONTRIBUTO LICENZIAMENTO

Dal 1° gennaio 2014 è stato aumentato il contributo di licenziamento dovuto dai datori di lavoro in caso di interruzione del rapporto di lavoro per causa diversa da dimissioni, risoluzione consensuale, decesso del lavoratore. Il contributo passa **da € 483,80 a € 489,61** per ogni anno di anzianità aziendale (fino ad un massimo di 3 anni).

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE UNILAV – NOVITÀ

Dal 10 gennaio 2014 nelle comunicazioni di assunzione è diventato obbligatorio, **per tutti i rapporti di lavoro oggetto di comunicazione**, inserire il dato relativo alla retribuzione o al compenso del lavoratore (annuo/lordo) nella sezione 2.2.4 Quadro Inizio.

Si ritiene che la retribuzione debba **comprendere le mensilità aggiuntive (13° e 14°) e ogni eventuale elemento individuale concordato tra datore di lavoro e lavoratore**.

Per i rapporti dove non è possibile indicare una retribuzione o questa non sia prevista (stage) verrà indicato il valore "zero".

Per i rapporti di apprendistato deve essere indicata la retribuzione relativa al primo anno di lavoro.

Ad ogni modo il Ministero del Lavoro precisa che non sarà sanzionato il mancato inserimento dei dati retributivi.

INTERESSI LEGALI

Il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, con l'emanazione del **Decreto 12 dicembre 2013**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2013, ha stabilito che:

"La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all'1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014".

Di conseguenza, il **tasso di interesse legale** passerà dal 2,50% (misura in vigore fino al 31 dicembre 2013) all'**1,00%, a decorrere dal 1° gennaio 2014**.

Tasso di interesse legale fino al 31.12.2013 → 2,50%

Tasso di interesse legale dal 01.01.2014 → 1,00%

La modifica in esame influisce sulla determinazione degli **interessi** dovuti dal sostituto d'imposta al fine di regolarizzare, mediante l'istituto del **ravvedimento operoso**, le omissioni/irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi. A tal fine si ricorda che il sostituto può **sanare** eventuali omissioni/irregolarità commesse in un periodo d'imposta entro il termine di presentazione del Modello 770 Semplificato riferito a quello stesso periodo.

Pertanto, nel caso di violazioni commesse nel corso del 2013, il termine ultimo per effettuare il relativo ravvedimento è fissato al 31 luglio 2014.

Nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso effettuato nel 2014 si riferisca a violazioni commesse nel 2013, gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità:

- 2,50% fino al 31 dicembre 2013,
- 1,00% dal 1° gennaio 2014.

NUOVE TABELLE ACI 2014

Sul **Supplemento Ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013**, è stato pubblicato il Comunicato dell'Agenzia delle Entrate contenente l'aggiornamento delle tabelle dei **costi chilometrici** di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI per il **periodo d'imposta 2014**.

Tali tabelle devono essere utilizzate per determinare il **fringe benefit** – da assoggettare a contributi e imposte – derivante dall'**uso promiscuo** (sia per lavoro che per fini personali) dell'**auto aziendale** da parte di **dipendenti e collaboratori** coordinati e continuativi (ivi inclusi gli amministratori) e collaboratori a progetto.

PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI

Si ricorda che il **15 febbraio** scade il termine per l'invio telematico del prospetto informativo disabili ai sensi della L.68/99. L'invio telematico del prospetto disabili rappresenta un adempimento per tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, i quali:

- siano soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio;
- occupino almeno 15 dipendenti.